

Violenza Assistita: “Profili comparatistici: il caso americano”

Dott.ssa Giorgia Mantegazza

Email: mantegazza.giorgia@hotmail.it

Definizioni

- **Violenza assistita** serie di atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento od altre figure – adulte o minori – affettivamente rilevanti per un bambino (o una bambina) di cui egli possa fare esperienza direttamente, quando la violenza avvenga entro il suo campo percettivo, ovvero, indirettamente, quando il minore sia in ogni caso a conoscenza della violenza e/o ne possa percepire gli effetti.
- **Violenza nei confronti delle donne** si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.
- **Violenza domestica** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
- con il termine **Genere** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

Model Code on Family and Domestic Violence

Elaborato dal *National Council on Juvenile and Family Court* nel 1994



sintesi di direttive normative e di *good practice* in materia realizza una duplice finalità:

- a) Favorire un'evoluzione legislativa in materia di violenza domestica; inibire la reiterazione delle violenze.
- b) Innalzare il livello di qualità e di uniformità della prassi giudiziaria in materia.

Sistema A Doppio Binario

Tanto l'ordinamento italiano quanto l'ordinamento statunitense prevedono strumenti di tutela della vittima di violenza domestica e assistita sia in ambito penalistico, che in ambito civilistico.

Violenza domestica e assistita negli USA

- Deciso inasprimento delle pene edittali relative ai reati di violenza domestica commessi in presenza di minori.
- Violenza assistita come fondamento di una specifica circostanza aggravante es. California, Alaska e Washington (vd D.L. n. 93/2013).



- Violenza assistita come **figura di reato *ad hoc*** es. in Georgia il reato di crudeltà verso i minori di terzo grado Reato in relazione al quale è prevista l'applicazione in via alternativa, ovvero congiunta, di una pena detentiva da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni e di una pena pecuniaria corrispondente nel minimo a 1.000 dollari e nel massimo a 5.000 dollari.

Violenza domestica e assistita in Italia

Il recente D. L. 14 agosto 2013 n. 93 ha introdotto un'ulteriore circostanza aggravante comune, all'art. 61 c.p., n. 11)-quinques) in relazione, tra gli altri, al reato di maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi (art. 572 c.p.), nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga perpetrato in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.

Violenza domestica e assistita in Italia/2

- **Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro i familiari e i conviventi:** *«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte».*

Violenza domestica e assistita in Italia/3

Art. 572 c.p. Reato contro l'assistenza familiare

Beni giuridici tutelati:

- a) L'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti.
- b) la difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone individuate dalla norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto basato su vincoli famigliari (Cass. Pen. 37019/2003).

Reato proprio nel caso del reato di maltrattamenti si individua come possibile soggetto attivo dello stesso reato soltanto chi ricopra un ruolo all'interno della famiglia, una posizione di autorità, o di peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie che la norma su richiamata assimila alla famiglia (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte).

Reato qualificato dal soggetto passivo. Specularmente, tale delitto può essere commesso unicamente in danno di soggetti che facciano parte di tali aggregazioni famigliari o assimilate .

Reato necessariamente abituale la cui condotta tipica coincide con la sottoposizione dei propri famigliari ad una serie di atti di vessazione collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa, volta a ledere l'integrità fisica od il patrimonio morale dei soggetti passivi.

Violenza domestica ed assistita in Italia/4

Lo stato di sofferenza e umiliazione idoneo ad integrare reato può desumersi dal clima generalmente instaurato all'interno di una comunità, in conseguenza di atti indistintamente e variamente commessi, consapevolmente da parte del soggetto attivo, a danno delle persone sottoposte alla sua autorità, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Cass. Pen. 41142/2010).

Violenza domestica e assistita in Italia/5

Art. 572 c.p. Reato Omissivo

Un'omissione, caratterizzata, in casi di violenza assistita, da una violazione dell'art. 147 c.c., nell'ambito della quale il soggetto attivo del reato – responsabile dell'assistenza e dell'educazione del minore – si astiene deliberatamente dall'impedire la ripercussione sul minore stesso degli effetti illegittimi di una propria condotta maltrattante diretta verso altri soggetti, andando così a generare e via via ad aggravare nel minore stesso una condizione di abituale e persistente sofferenza, che egli non ha alcuna possibilità né materiale, né morale di risolvere da solo (si confrontino sul punto le sentenze Cass. Pen. 41142/2010 e 4904/1996).

Comparazione USA/ITA

- Coincidenza tra i soggetti legittimati ad ottenere tutela;
- Corrispondenza quanto alle condotte materiali idonee ad integrare reato quanto alla violenza domestica e alla violenza assistita.



- rilevanza ai fini del reato di violenza domestica/violenza assistita anche del solo stato di paura e di pericolo instillato nei propri familiari da parte dell'autore della violenza (conferma espressa della sent. 41142/2010).
- DIRETTIVA: legificazione dei principi elaborati in materia di violenza domestica e assistita dalla giurisprudenza italiana.

Approccio olistico alla tutela

Good practice caratterizzata dall'interazione tra i c.d. saperi esperti, la cui centralità è stata opportunamente riconosciuta da entrambi gli ordinamenti considerati, ma che solo nel Model Code è obbligatoria

Accorgimenti del Model Code per favorire l'interazione tra l'autorità giudiziaria e le altre professionalità:



a) facoltà di comminare, a titolo di sanzione accessoria, al soggetto condannato per atti di violenza domestica, e di violenza assistita (Connecticut, Illinois, Nevada) l'obbligo di sostenere i costi del percorso di sostegno terapeutico che la vittima andrà ad intraprendere;

b) la condanna dell'autore della condotta maltrattante ad intraprendere, in prima persona, un percorso di terapia, al buon esito del quale la legislazione di molti Stati americani (Indiana), subordina la facoltà per il genitore maltrattante di esercitare il proprio diritto di visita.

Ordini di protezione

Principale strumento di tutela in ambito civilistico, è oggetto in entrambi gli ordinamenti di legislazioni, fortemente affini tra loro, che possiamo definire strutturate e complete, funzionali ad assicurare una tutela adeguata ed anche sufficientemente immediata alla vittima, ma poco conosciute dall'opinione pubblica.

Provvedimenti: a) provvisori; b) cautelari; c) adottati dal giudice, su istanza di un parte (anche senza il ministero di un difensore), in situazioni in cui quest'ultima o un familiare della stessa, si trovi a subire un pregiudizio – grave ed attuale– alla propria integrità fisica, morale o alla propria libertà in conseguenza della condotta tenuta da un proprio familiare.

Ordini di protezione/2

Contenuto *minimo e necessario*:

- l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole rivolto all'autore della stessa.
- allontanamento del soggetto attivo dalla casa familiare.

Contenuto *eventuale*:

- divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante.
- l'obbligo di pagamento di un assegno periodico a favore dei conviventi rimasti privi di mezzi adeguati in seguito all'adozione dell'ordine di protezione.

Evoluzione auspicabile

Model Code

Espressa legittimazione del genitore/legale rappresentante del minore (es. curatore, tutore), di esperire un'azione giudiziale, nell'interesse del minore stesso, rimasto vittima di violenza assistita o violenza domestica, finalizzata all'ottenimento di un ordine di protezione, in favore di quest'ultimo.

Ordinamento Italiano

Principio riconosciuto in Italia dalla giurisprudenza, ma non ancora cristallizzato in una norma di legge.

«la violenza domestica perpetrata alla presenza dei figli minori, quale adeguato presupposto dell'applicazione dello strumento di cui all'art. 342 bis/ter c.c., in quanto, al contempo, fonte di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale del proprio coniuge e convivente e di grave nocimento per lo sviluppo morale ed educativo dei figli»

(Tribunale di Reggio Emilia decreto del 10 maggio 2007).

Evoluzione auspicabile/2

Come nel Model Code, sarebbe auspicabile riconoscere al giudice, nell'ambito dell'ordine di protezione, e per il termine di durata dello stesso, il potere di decidere dell'affidamento dei figli minori, inibendo per pari durata, la facoltà del genitore maltrattante di esercitare il proprio diritto di visita.

Profilo ad oggi profondamente lacunoso nell'ordinamento italiano.

Ordini di protezione e procedure d'urgenza

Model code

Facoltà di adire l'autorità giudiziaria 24 ore su 24, con l'emissione da parte del giudice di un ordine di protezione anche a mezzo di un provvedimento orale – sulla base di una segnalazione, orale o scritta, proveniente da un pubblico ufficiale, che dia atto di recenti episodi di violenza domestica – ove ritenga fondato il pericolo che il destinatario dell'ordine di protezione ponga nuovamente in essere atti di violenza ai danni dei propri familiari.

Un ordine di protezione che ha un'efficacia di 72 ore.

Art. 342 bis/ter c.c.

Decreto *inaudita altera parte*, immediatamente esecutivo, a mezzo del quale il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti nel termine dei successivi 15 gg, per disporre in quella sede la revoca, la modifica ovvero la conferma dell'ordine stesso.

Affidamento di minori, diritto di visita e violenza domestica e violenza assistita

Model Code

- Presunzione di contrarietà al superiore interesse del minore – in casi di comprovati episodi di violenza domestica – della decisione con la quale venga concesso al genitore violento l'affido condiviso, ovvero esclusivo, del minore stesso.
- Presunta rispondenza al superiore interesse del minore del provvedimento giudiziale che disponga l'affidamento e il collocamento del minore presso il genitore non violento

Ordinamento italiano

- Criterio principale «affido condiviso» i figli vengono affidati ad entrambi i genitori.
- Affidato esclusivo criterio residuale, applicabile restrittivamente nei soli casi in cui l'affido condiviso sia fonte di pregiudizio per l'interesse morale e materiale di minori stessi.

Affidamento di minori, diritto di visita e violenza domestica e violenza assistita/2

Model Code

- Autorizzazione giudiziale all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore maltrattante, subordinata all'avvenuta adozione di tutte le misure più adeguate a garantire la sicurezza del minore e dell'altro genitore, spesso vittima di violenza domestica (es. svolgimento da parte del autore della violenza di un percorso di terapia).

Ordinamento Italiano

- il pregiudizio per l'interesse del minore, rappresenta un **canone eccessivamente residuale o generico**, tale da non consentire in concreto un adeguato intervento di protezione del minore ogniqualvolta la condotta pregiudizievole del genitore sia legata a forme e modalità, prive di vis fisica e la cui potenzialità lesiva della condotta non è di immediata percezione, come nel caso della violenza assistita.

Conclusioni

L'intervento normativo in materia di violenza domestica e violenza assistita potrebbe avere un ruolo fondamentale non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo sociale, contribuendo a formare il senso morale prevalente della società in materia. Sarebbe il simbolo del riconoscimento della rilevanza sociale e giuridica della violenza assistita, quale questione di interesse pubblico e non solo privato.